



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 febbraio 2019
(OR. en)

6004/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0023 (NLE)**

**AELE 16
EEE 9
N 10
ISL 9
FL 9
MI 102
EF 34
ECOFIN 103
CONSOM 39**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori)
dell'accordo SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) di tale accordo.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2019

del

**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010¹, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"– **32014 L 0017**: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.";

2. dopo il punto 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

"31j **32014 L 0017**: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE)";
- c) all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "il/del 20 marzo 2014" leggasi "la/della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]";
- d) all'articolo 14, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 20 marzo 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]" e anziché "fino al 21 marzo 2019" leggasi "per i cinque anni successivi";

- e) all'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Il Liechtenstein è esonerato dal controllo statistico richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2.";
- f) all'articolo 34, paragrafo 2, quinto comma, e paragrafo 4, lettera b), i termini "l'ABE può agire" sono sostituiti dai termini "l'ABE o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA può agire";
- g) all'articolo 37, i termini "l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE" sono sostituiti dai termini "l'ABE o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA";
- h) all'articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 21 marzo 2016" e "del 20 marzo 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]" e anziché "il 21 marzo 2017" leggasi "un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]".

Articolo 2

Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"– **32014 L 0017**: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11."

Articolo 3

Il testo della direttiva 2014/17/UE, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE
